



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

SERVIZIO BACINI MONTANI

Prot. n. u307

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 343 DI DATA 21 Maggio 2019**

**OGGETTO:**

Parziale modificazione della determinazione n. 1001 dd. 12 dicembre 2017 "Consolidamento del rilevato arginale sinistro del fiume Adige ed adeguamento della sommità arginale tra il ponte dell'autostrada e il ponte della circonvallazione della città di Trento (presso il depuratore di Trento Nord). P.n. 281 - codice CUP C68H17000030003".

## IL DIRIGENTE

- Premesso che:
  - con propria determinazione n. 1001 dd. 12 dicembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “consolidamento del rilevato arginale sinistro del fiume Adige ed adeguamento della sommità arginale tra il ponte dell’autostrada e il ponte della circonvallazione della città di Trento (presso il depuratore di Trento Nord). P.n. 281 – codice CUP C68H17000030003” per Euro 1.400.000,00, così determinato:
    - a) Euro 957.274,35 per lavori in appalto, di cui Euro 929.510,50 per lavori a base d’asta ed Euro 27.763,85 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
    - b) Euro 102.000,00 per lavori in economia,
    - c) Euro 340.725,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui:
      - c1) Euro 2.000,00 per indennizzi e sistemazione accessi,
      - c2) Euro 42.000,00 per imprevisti,
      - c3) Euro 3.000,00 per imprevisti geologici;
      - c5) Euro 5.000,00 per accantonamento art. 46 ter LP 26/93
      - c6) Euro 36.500,00 per spese tecniche (accantonamento per incarichi professionali.....),
      - c7) Euro 252.225,65 per oneri fiscali.
  - Nel medesimo provvedimento si autorizzava l’affidamento dei lavori, di cui alla suddetta lettera a), mediante il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 33, della L.P. 26/1993 e s.m., ed aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari previsto dall’art. 16, comma 3 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.
  - Con successivo verbale di accertamento dd. 11 febbraio 2019, a seguito dell’aggiornamento dei prezzi di progetto all’elenco prezzi vigente, gli importi sono stati così rideterminati (fermo restando la spesa complessiva pari ad Euro 1.400.000,00):
    - a) Euro 937.303,48 per lavori in appalto, di cui Euro 910.737,51 per lavori a base d’asta ed Euro 26.565,97 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
    - b) Euro 102.000,00 per lavori in economia,
    - c) Euro 360.696,52 per somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui:
      - c1) Euro 5.000,00 per indennizzi e sistemazione accessi,
      - c2) Euro 56.000,00 per imprevisti,
      - c3) Euro 3.000,00 per imprevisti geologici;
      - c5) Euro 5.000,00 per accantonamento art. 46 ter LP 26/93
      - c6) Euro 40.000,00 per spese tecniche (accantonamento per incarichi professionali.....),
      - c7) Euro 251.696,52 per oneri fiscali.
- Preso atto che:
  - il Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (cd Sblocca Italia), ha modificato il comma 2 dell’art. 36 del d.lgs 50/2016 (codice contratti) nella parte inerente le tipologie di gare per i lavori, nello specifico:
    - per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro è prevista la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno 3 operatori economici;
    - per lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia comunitaria è prevista la procedura aperta.

- A livello provinciale, l'art. 33, comma 5, della l.p. 26/1993 non è di conseguenza applicabile in quanto prevede che il ricorso alla procedura negoziata senza bando fino a un milione di euro è ammesso, a condizione che sia consentito dalla normativa statale vigente.
- Il vigente art. 18, comma 3, della L.P. 15 maggio 2013, n. 9 "Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie" dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC).
- Tenuto conto di quanto sopra, con il presente provvedimento si dispone di sostituire il punto 2), lettera a) del dispositivo della propria determinazione n. 1001 dd. 12 dicembre 2017 con il seguente:
  - 2) di autorizzare l'affidamento dei lavori, di cui al punto 1), nel seguente modo:
    - a) lavori di cui alla lettera a): mediante il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L.P. 15 maggio 2013, n. 9, ed aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari previsto dall'art. 16, comma 3 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.
- Considerato che deve essere avviata la procedura di gara, si rende opportuno dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento di attuazione della L.P. n. 7/97, approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998.
- Visto il D.P.G.P. n. 6 - 78/Leg. dd. 26 marzo 1998 "*Regolamento recante Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti*".

#### DETERMINA

- 1) di sostituire, per le motivazioni indicate in premessa, il punto 2), lettera a) del dispositivo della propria determinazione n. 1001 dd. 12 dicembre 2017, con il seguente:
  - 2) di autorizzare l'affidamento dei lavori, di cui al punto 1), nel seguente modo:
    - a) lavori di cui alla lettera a): mediante il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L.P. 15 maggio 2013, n. 9, ed aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari previsto dall'art. 16, comma 3 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2;
- 2) di dare, per le motivazioni espresse in premessa, immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento di attuazione della L.P. n. 7/97, approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non ha effetti contabili sul bilancio provinciale.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL DIRIGENTE  
Roberto Coali

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## **CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 33 Subappalto**

1. Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e previste dall'art. 42 della L.P. 26/93, dall'art. 26 della lp 2/2016 e dal Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento in relazione alle quote subappaltabili ed alle fattispecie penali.
2. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto (compresi gli oneri della sicurezza), ai sensi dell'art. 105, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, a cui si aggiunge l'eventuale ulteriore quota del 30% dell'importo delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate dal D.M. 10/11/2016, n. 248, di importo superiore al 10% dei lavori.
3. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente ad eccezione delle lavorazioni eventualmente esplicitamente elencate all'art. 2.
4. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare e non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto.
5. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
  - a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato;
  - b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;
  - c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;